



COMUNE DI DOLIANOVA

PROVINCIA DI CAGLIARI

Piazza Brigata Sassari

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI

TEL. 070/74491

C.A.P. 09041

P.I. 01331060929

FAX 070/7449325

www.comune.dolianova.ca.it

C.F. 80004050920

REGOLAMENTO CIMITERIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale	n° 122 del 21.09.1987
Modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale:	a) n° 177 del 07.09.1988 b) n° 69 del 13.09.1993 c) n° 13 del 22.03.2002 d) n° 24 del 04.05.2004 e) n° 22 del 27.03.2007 f) n. 74 del 25.11.2008 g) n. 72 del 10.11.2010 h) n. 51 del 29.11.2013 i) n. 33 del 28.07.2016
Rideterminazione e aggiornamento prezzi e corrispettivi – delibera G.M.	n° 38 del 5/04/2006
Rideterminazione e aggiornamento prezzi e corrispettivi – delibera G.M.	n° 62 del 05.06.2008
Rideterminazione e aggiornamento prezzi e corrispettivi – delibera G.M.	n° 13 del 06/02/2012

ORDINAMENTO GENERALE

I Cimiteri del Comune di Dolianova sono:

1. Cimitero Sant'Elena (Nuovo Cimitero Comunale) destinato alla inumazione e tumulazione delle salme di persone contemplate nell'art. 50 R.P.M. D.P.R. n° 285 del 10.09.1990;
2. Cimitero San Biagio destinato alla tumulazione delle salme di persone aventi diritto per essere beneficiarie di loculi acquistati da vivente o perché facenti parte di nuclei familiari concessionari di cappelle o edicole presso le quali esistano loculi disponibili.
3. Cimitero San Pantaleo destinato alla tumulazione delle salme di persone aventi diritto per essere beneficiarie di loculi acquistati da vivente o perché facenti parte di nuclei familiari concessionari di cappelle o edicole presso le quali esistano loculi disponibili.

Il Nuovo Cimitero comunale Sant'Elena è suddiviso nei seguenti reparti:

- a. Aree di inumazione;
- b. ABROGATO
- c. Area destinata a confessioni cattoliche;
- d. Aree destinate alla costruzione di tombe individuali in muratura;
- e. Serie di loculi per adulti e bambini;
- f. ABROGATO
- g. Nicchiette ossario;
- h. Ossario comune.

COMPETENZA IN MATERIA DI CIMITERI

Hanno competenza in materia di cimiteri:

A) L'ufficio Tecnico vigila su tutte le attività che si esplicano nell'ambito dei Cimiteri stessi, provvede al collegamento con gli organi superiori e ha competenza in merito alla progettazione dei lavori riguardante le opere edilizie per nuove costruzioni, completamento ed aggiornamento, nonché le opere relative alle manutenzioni dell'intero complesso cimiteriale;

B) L'Ufficiale Sanitario ha competenza esclusiva per tutti gli aspetti igienico sanitari riguardanti i cimiteri e le operazioni che in essi si svolgono. Esercita inoltre la sorveglianza prevista dal T.U. LL. SS., vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento del servizio ai sensi dell'art. 51 del R.P.M. D.P.R. n° 285 del 10.09.1990.

SERVIZI CIMITERIALI¹

I servizi cimiteriali si suddividono in:

- A) **SERVIZI DI MANUTENZIONE NEI CIMITERI COMUNALI;**
- B) **SERVIZI DI PULIZIA DELLE AREE E LOCALI DI PERTINENZA, PULIZIA E CURA DEL VERDE NEI CIMITERI COMUNALI;**
- C) **SERVIZI DI CUSTODIA E VIGILANZA NEI CIMITERI COMUNALI;**
- D) **SERVIZI DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI.**

¹ Articolo sostanzialmente modificato

I servizi sopra contemplati alle lettere A, B, C, D, possono essere eseguiti da personale comunale, ovvero da ditte specializzate attraverso affidamento con i metodi previsti dalla normativa vigente.

Devono essere espletati in via esclusiva dal personale comunale i seguenti compiti:

- a) tenuta ed aggiornamento dei registri relativi alle operazioni cimiteriali previste dagli artt. 52 e 53 del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- b) rilascio di specifiche autorizzazioni, di cui all'articolo 30 del presente regolamento;
- c) vigilanza e controllo durante le operazioni cimiteriali di cui alla lettera D).

NORME PER LA CONCESSIONE DEI SEPOLCRI

Articolo 1

Classificazione dei sepolcri

I sepolcri si classificano per categorie come appresso:

Loculi: costruiti dal Comune e dati in concessione a tempo determinato;

Tombe: costruite dal concessionario a proprie spese su area all'uso concessa dall'Amministrazione comunale con convenzione a tempo limitato a 99 anni rinnovabili (art. 92 R.P.M.).

Le tombe si distinguono per destinazione in:

- a. **tombe di famiglia**²;
- b. cappelle;
- c. edicole.

Articolo 2

Diritti derivanti dalla concessione

A) LOCULI

Dalla concessione di loculi non deriva altro diritto che quello dell'uso del loculo stesso che si concretizza esclusivamente nel deposito e nella custodia della salma per la quale la concessione **viene rilasciata**³.

I diritti derivanti dalla concessione non possono essere ceduti e qualsiasi atto di trasferimento da parte del concessionario dà luogo alla decadenza della concessione con perdita del corrispettivo ed il rientro del sepolcro nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale.

B) TOMBE

Le tombe, ove non sia altrimenti dichiarato nell'atto di concessione a norma delle successive disposizioni, possono accogliere le salme del concessionario, del coniuge, degli ascendenti, dei figli e figlie legittimi e dei loro coniugi, dei discendenti legittimi in linea retta maschile e delle rispettive mogli, dei fratelli celibi delle sorelle nubili.

Nell'atto di concessione, a richiesta del concessionario, il supposto elenco dei beneficiari può essere limitato ad alcune soltanto delle categorie indicate.

Nelle tombe potranno essere collocate anche salme di persone non appartenenti alle categorie sopra elencate, purché, su designazione dei concessionari, siano state indicate ed individualmente determinate nell'atto della concessione.

Eccezionalmente il Responsabile dell'U.T. ⁴ potrà, di volta in volta, accordare il consenso di collocarvi la salme di persona estranea alla famiglia, non indicata nell'atto di concessione, se ne

² Termine modificato (da tombini a tombe di famiglia)

³ Termine modificato (da "è fatta" a "viene rilasciata")

sia fatta richiesta dal concessionario, o, non essendo più in vita, da tutti gli aventi diritto capaci ad obbligarsi, e purché risulti che i richiedenti abbiano accordata tale facoltà a titolo assolutamente gratuito.

E' in facoltà dei singoli aventi diritto all'uso della tomba, di rinunciare a tale diritto per sé e per la propria discendenza a favore esclusivo dei rimanenti titolari.

I diritti derivanti dalla concessione sono trasmissibili ereditariamente secondo le volontà espresse dal concessionario ed in mancanza di esse secondo le norme del codice civile.

Articolo 3

Durata delle concessioni

A) Le tombe (**tombe di famiglia**⁵, cappelle, edicole) sono concessi per novantanove anni rinnovabili (art. 92 del R.P.M. D.P.R n° 285 del 10.09.1990) ferma la facoltà dell'Amministrazione comunale di modificare le norme relative in qualsiasi momento e l'obbligo del concessionario di adeguarvisi.

B) I loculi costruiti dal Comune sono concessi a tempo, secondo 3 termini di durata⁶:

1) per durata semestrale (loculi "provvisori")

2) per durata cinquantennale;

3) per durata novantanovenale.

Le concessioni cinquantennali possono essere prorogate fino a 99 anni.

Tutte le concessioni trentennali già rilasciate verranno prorogate per ulteriori anni 20, al fine di rendere omogenee tutte le concessioni, portandole ad una durata complessiva di anni 50⁷.

Allo scadere del termine delle concessioni la salma viene estumulata e i resti mortali vengono⁸ tumulati in nicchietta ossario per altri 99 anni, trascorsi i quali la concessione non può più essere rinnovata né prorogata ed i resti vengono raccolti nell'ossario comune.

La concessione della nicchietta avverrà dietro pagamento del corrispettivo di concessione, di cui **alle relative tariffe⁹.**

Articolo 4

Collocamento dei resti e delle ceneri nelle nicchie

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili da collocare in nicchia debbono essere raccolti in cassette di lamiera di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,66, chiuse con saldatura. Sulla cassetta debbono essere indicate le generalità del defunto. Qualora l'identificazione dei resti non fosse possibile, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e la data in cui sono stati rinvenuti. (art. 36 e 86 R.P.M.).

Le ceneri da collocare in apposita nicchia, devono essere raccolte in apposita urna cineraria sigillata, realizzata esclusivamente di metallo (è ammesso materiale diverso a condizione che l'urna sia almeno provvista di una anima di metallo a contatto con le ceneri), sulla quale dovrà essere apposta una targhetta con le generalità della salma cremata (nome, cognome, data di nascita e decesso). Per la collocazione delle ceneri si applicano inoltre le norme dell'art. 80 del D.P.R. 280 del 1995. Al collocamento dei resti mortali¹⁰ e delle ceneri in nicchia possono assistere i familiari del defunto, ed a tal fine l'ufficio tecnico comunicherà al concessionario il giorno e l'ora all'uopo fissati.

⁴ Termine "Sindaco" cancellato

⁵ Termine modificato: da tombini a tombe di famiglia

⁶ Durata modificata: abrogata la durata trentennale a favore della cinquantennale. Abrogata la durata sessantennale

⁷ Nuovo comma per uniformare le concessioni cinquantennali (abrogando di fatto le concessioni trentennali)

⁸ Termine modificato: da "resti tumulati in nicchietta" a "resti mortali vengono tumulati in nicchietta"

⁹ Termine modificato: da "di cui all'allegata tabella" a "di cui alle relative tariffe"

¹⁰ Termine modificato: da "degli avanzi" a "dei resti mortali"

È altresì consentito l'affidamento personale delle ceneri, per la quale si applicano le norme dell'articolo 37 del presente regolamento.

Articolo 5

Rinuncia all'uso della nicchia

Il concessionario di sepolcro di serie si riterrà rinunciatarario al diritto di nicchia ove collochi altrove i resti estumulati.

Articolo 6

Formalità per la concessione di loculi

La concessione di loculi costruiti dal Comune viene effettuata dietro domanda inoltrata al Sindaco da parte di parenti, affini o terzi all'atto del decesso.

La domanda deve indicare le generalità ed il domicilio del richiedente nonché quelle del defunto cui la concessione è destinata, indicando la durata della concessione stessa.

In deroga al precedente comma la domanda di concessione può essere presentata dalla persona vivente cui il loculo è destinato solo nel caso in cui abbia già compiuto i 70 anni di età.

Sulla scorta della domanda viene rilasciata la concessione previo pagamento del corrispettivo così come stabilito dalla Giunta Comunale.

In ogni colombario e per qualsiasi tipo di loculo, la concessione è fatta in ordine progressivo ininterrottamente, cominciando, per ciascun tipo di loculo, dalla fila più bassa, proseguendo nella successiva e così di seguito. Non può essere iniziata la concessione di loculi di altra serie dello stesso tipo se non dopo esauriti quelli di risulta del colombario precedente. I loculi di risulta saranno assegnati contemporaneamente al colombario in uso, rispettando la fila in corso di concessione del colombario stesso.

La disposizione di cui al comma precedente può essere derogata esclusivamente qualora uno o più congiunti (coniuge o parenti entro il 1° grado) dimostrino la presenza di patologie che compromettano la deambulazione e/o l'equilibrio.

E' inoltre possibile la concessione di un loculo contiguo a quello del defunto, al coniuge o ad un parente fino al secondo grado che ne faccia richiesta, fatta eccezione per i parenti che, per patologie compromettenti la deambulazione e/o l'equilibrio, a seguito richieste abbiano ottenuto l'assegnazione di loculo per parente defunto in 1[^] o 2[^] fila

Articolo 7

Formalità di concessione di aree per tombe

Le aree per tombe vengono concesse – ininterrottamente, in ordine progressivo crescente – con atto del Responsabile dell'U.T., previo pagamento dei diritti di concessione come dall'allegata tabella e la costituzione della cauzione come dal successivo art. 11 ed edificati a cura del concessionario nell'area oggetto della concessione di cui sopra (art. 90-95 R.P.M.).

A cura del concessionario dovrà essere disposto apposito progetto da sottoporre ad approvazione da parte del Responsabile U.T.;

Il corrispettivo autorizza:

- a) **tombe di famiglia**¹¹: costruzione di massimo due loculi, con la prescrizione che fuori terra, rispetto alla corsia di camminamento prospiciente il tombino, l'altezza finita non può superare metri **1,70 (metri uno e settanta)**, e non può superare l'altezza complessiva di metri **2,20 (metri due e venti)** comprese eventuali lapidi e ornamenti sovrastanti. Inoltre - ai sensi dell'art. 76, comma 3, del D.P.R. 285/1990 - è vietata qualsiasi

¹¹ Termine modificato: da tombini a tombe di famiglia (in tutti i casi, anche successivi)

realizzazione, sia parziale che totale, di tombe interrato, siano esse nuove costruzioni che eventuali ricostruzioni di tombe esistenti¹²;

- b) cappelle: costruzione di massimo sei loculi e ventiquattro nicchiette ossario;
- c) edicole: costruzione di massimo tre loculi e sei nicchiette ossario.

La costruzione di tombe di famiglia, cappelle, e/o edicole è regolato dal successivo art. 8 bis e dagli altri strumenti urbanistico-edilizi vigenti.

Articolo 8

Autorizzazione per lavori cimiteriali

Per tutti i lavori di costruzione di tombe, **tombe di famiglia**, edicole e/o cappelle che devono essere eseguiti da privati o da Enti nei Cimiteri Comunali occorre presentare richiesta per il rilascio di Autorizzazione a lavori cimiteriali indirizzata al Responsabile dell'U.T. La costruzione potrà essere iniziata solo dopo approvazione del progetto e rilascio dell'Autorizzazione a lavori cimiteriali.

Il fabbricato dovrà essere portato a termine in ogni sua parte entro 1 anno.

Dietro richiesta del concessionario, per giustificati motivi non imputabili ad esso, potrà essere concessa dal Responsabile dell'U.T., proroga di mesi 2 per le **tombe di famiglia**, mesi tre per le edicole e mesi 6 per le cappelle.

Le cappelle, le edicole e/o le **tombe di famiglia** saranno messe in uso solo dopo l'avvenuta comunicazione di ultimazione dei lavori, di regolare esecuzione delle opere in conformità al progetto approvato, nonché del parere favorevole all'usabilità emesso dalla Azienda U.S.L. competente.

Articolo 8 bis

Caratteristiche tecniche e dimensionali delle tombe di famiglia

Tutte le opere dovranno avere le caratteristiche costruttive stabilite dal D.P.R. 285/1990.

- 1) **Tombe di famiglia**¹³: **Le tombe di famiglia** si potranno realizzare su apposite aree, assegnate nelle modalità previste dall'articolo 7 del presente regolamento, con dimensione massima di occupazione – comprese eventuali bordature di finitura – di metri 1,20 x 2,65. Possono essere realizzati – esclusivamente fuori terra, un massimo di 2 loculi fino ad una altezza massima fuori terra – misurata dal camminamento – di metri 1,70 compresi eventuali rivestimenti. E non potranno superare l'altezza massima fuori terra – dal camminamento – di metri 2,20 compresi eventuali lastre e ornamenti sovrastanti (ovvero si ammettono ornamenti e lastre sovrastanti per una dimensione massima in altezza di metri 0,50). Non è ammessa la realizzazione di nicchie cinerarie sovrastanti i loculi, eccetto per le nicchie che verranno realizzate entro la dimensione massima in altezza – dal camminamento – di metri 1,70 comprese lastre di finitura.
- 2) Edicole funerarie: Le edicole funerarie si potranno realizzare su apposite aree, assegnate con le modalità previste dall'articolo 7 del presente regolamento, con dimensione massima di occupazione – comprese eventuali bordature di finitura – di metri 1,20 x 3,15. Possono essere realizzati – esclusivamente fuori terra – un massimo di 3 loculi sovrapposti, e n° 6 nicchie cinerarie, fino ad una altezza massima – misurata dal camminamento – di metri 2,40, con eventuali velette sporgenti dal corpo di fabbrica - lungo tutti i lati - per metri 0,40, con uno sviluppo totale massimo della copertura di metri 2,00 x 3,85.
- 3) Cappelle di famiglia: Le cappelle di famiglia si potranno realizzare su apposite aree, assegnate nelle modalità previste dall'articolo 7 del presente regolamento, con dimensione massima di occupazione – comprese eventuali bordature di finitura – di

¹² Aggiornato altezze massime, conformemente all'art. 8bis (correzione refuso)

¹³ Termine modificato: da "Tombini funerari" a "tombe di famiglia"

metri 4,20 x 4,20, e corpo di fabbrica con dimensioni massime di metri 4 x 4. Possono essere realizzati un massimo di 6 loculi e 24 nicchie cinerarie fino ad una altezza massima fuori terra – misurata dal camminamento – di metri 3,30 compreso eventuale tetto (a una o più falde) ed eventuali rivestimenti e ornamenti sovrastanti (croci ecc).

Articolo 9

Diniago di concessione

Nessuna concessione è ammessa in favore di persona o di Ente che miri a fare della concessione stessa scopo di lucro e speculazione (art.92 R.P.M.).

L'accertamento di operazione speculativa messa in essere in qualunque modo dal concessionario della tomba comporta immediata decadenza della concessione e incameramento a titolo di sanzione delle somme versate.

Articolo 10

Trasferimento delle tombe

E' facoltà del Comune di tornare in possesso di qualunque area o manufatto concesso quando ciò sia necessario ed utile per una diversa sistemazione del cimitero o per qualsiasi altra ragione di sicurezza, di viabilità, di estetica o di interesse pubblico in genere, anche quando sull'area concessa sia stata eretta una cappella, un'edicola, un tombino. In tal caso il Comune assegnerà un'altra area od un altro manufatto e provvederà ad eseguire a sue spese la ricostruzione dell'opera ed il trasporto della salma, ovvero dei resti mortali, dal vecchio al nuovo sepolcro.

Quando il Comune disponga di eseguire il trasferimento di cui al presente articolo, ne darà notizia al concessionario entro un termine congruo, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme ovvero dei resti. Nel giorno fissato detta traslazione avrà luogo anche se gli interessati non siano presenti.

Trattandosi di eventuale demolizione di loculi o nicchie in serie, l'avviso ai concessionari potrà essere dato a mezzo di pubblica notificazione e, all'occorrenza, **attraverso pubblicazione sull'albo pretorio online**¹⁴.

Articolo 11

Depositi cauzionali

La concessione di aree per la costruzione di tomba privata di qualsiasi tipo, deve essere accompagnata, oltre che dal versamento del corrispettivo, da un deposito cauzionale pari a un terzo del valore del corrispettivo stesso.

La cauzione verrà rimborsata ad avvenuto rilascio del certificato di ultimata costruzione dell'opera in conformità al progetto approvato nonché del parere favorevole all'usabilità emesso dalla Azienda U.S.L. competente.

Articolo 12

Mancata esecuzione delle opere

Ove il concessionario non si curi di prendere in consegna l'area assegnata o lasci trascorrere il termine massimo stabilito dall'art. 8 per il completamento del sepolcro, sarà revocata la concessione ed il Comune incamererà un corrispettivo proporzionale al periodo di occupazione dell'area in rapporto al periodo di concessione richiesto.

Articolo 13

Opera incompiuta

Nel caso che la costruzione sia stata iniziata ma non ultimata nel termine stabilito, il Comune, salva la facoltà di proroga di cui all'art. 8, riterrà revocata la concessione e disporrà la demolizione delle

¹⁴ Frase modificata da "a mezzo stampa" a "attraverso pubblicazione sull'albo pretorio online"

opere eseguite a cura e spese del titolare, da eseguirsi entro 30 giorni dall'ordine. In caso di mancata demolizione, il Comune provvederà in proprio trattenendo dalle somme versate il corrispettivo delle spese sostenute per la demolizione stessa.

Ove il Comune lo ritenga conveniente, in luogo di procedere alla demolizione dei manufatti già in opera potrà consentire la cessione dei manufatti stessi a persona o ente che intenda surrogare nella concessione il concessionario decaduto.

Articolo 14

Modifica ai progetti

Tutte le modifiche al progetto approvato dovranno essere approvate dal Responsabile dell'U.T. e dovranno essere sottoposte a verifica della Azienda U.S.L. competente.

Articolo 15

Usabilità delle tombe

I sepolcri privati possono essere adibiti all'uso cui sono stati destinati solo a seguito di verifica da parte dell'Ufficio tecnico comunale che accerti la conformità dell'opera al progetto approvato, e successivo parere favorevole di usabilità della Azienda U.S.L. competente.

Articolo 16

Costruzioni non conformi ai progetti

Qualora l'Ufficio tecnico riscontri che la costruzione non è stata eseguita in conformità al progetto approvato e se, trattandosi di sepolcro di famiglia o sociale, ed accerti che è stato costruito un numero di loculi superiore a quello progettato e dichiarato, questa non potrà essere in alcun modo collaudata se non verrà resa conforme al progetto approvato.

Ove il concessionario non ottemperi alle richieste del Comune entro il termine assegnato il concessionario incorrerà nella revoca della concessione, e si provvederà alla demolizione delle opere eseguite. Inoltre si applicheranno le altre disposizioni dei precedenti articoli 12 e 13.

Articolo 17

Manutenzione sepolcri

I concessionari e loro aventi causa sono tenuti a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei rispettivi sepolcri.

L'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria incombe sui concessionari anche quando i deterioramenti derivino da caduta di alberi, franamenti di terreno, non causati da incuria comunale, non assumendo il Comune responsabilità alcuna su eventuali danni ai sepolcri privati causati direttamente ed indirettamente da eventi naturali straordinari e imprevedibili o incuria del titolare.

Per qualsiasi intervento di manutenzione, sia questa ordinaria o straordinaria, la ditta esecutrice, ovvero gli aventi diritto, devono presentare comunicazione di inizio lavori, compilando in ogni parte i modelli appositi, all'ufficio Tecnico comunale almeno 7 giorni prima dell'intervento.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno contenere:

- a) i dati del richiedente;
- b) del loculo o della tomba, ovvero della nicchia ossario/cineraria;
- c) gli estremi della ditta esecutrice, ovvero dichiarazione di esecuzione in economia diretta;
- d) descrizione dei lavori da eseguire;
- e) elaborato grafico quotato per tutte le installazioni;
- f) data di inizio lavori;
- g) presunta data di ultimazione lavori;

L'eventuale incompletezza nella compilazione dei moduli di comunicazione di inizio lavori, nonché l'assenza dell'elaborato grafico quotato, comporterà il divieto di inizio dei lavori che verrà intimato, nei modi previsti dalla legge, al soggetto richiedente.

Tutte le installazioni da eseguire nei colombari, dovranno essere contenuti entro le dimensioni del loculo (LARGHEZZA E ALTEZZA), e potranno sporgere dal corpo di fabbrica fino ad un massimo di 12 centimetri. Eventuali installazioni in violazione a tali norme verranno rimosse coattivamente, previa diffida all'installatore e al firmatario dei lavori in oggetto; per tutte le relative spese, comprese le spese amministrative sostenute, sono responsabili in solido sia l'installatore che il committente (ovvero firmatario di cui sopra), ai quali ne verrà richiesto il rimborso. Per l'addebito delle spese riguardanti eventuali violazioni su tombe di famiglia (comprese edicole e cappelle) si applicano le norme dell'ultimo comma.

Tutte le installazione da eseguire nelle tombe di famiglia (lapidi e/o ornamenti di qualsiasi genere) non dovranno in alcun modo superare l'altezza massima fuori terra – misurata dal camminamento – di metri 2,20, e dovranno comunque essere effettuate previa presentazione di comunicazione con grafico quotato allegato.

Tutte le installazioni da eseguire nelle nicchie ossario/cinerarie potranno avere una mensola sporgente, sia eventuali vasi, sia contenitori portalume, e/o portafiori, fino a un massimo di 2 pezzi per nicchia, e con una sporgenza massima di cm. 10 dal corpo di fabbrica.

Nell'imminenza di tumulazioni in tombe private la ditta autorizzata o gli aventi diritto sono tenuti a comunicare tempestivamente la necessità di effettuare l'eventuale apertura della tomba all'addetto al cimitero, il quale sottoporrà all'impresa o all'esecutore dei lavori la sottoscrizione di un modulo nel quale saranno indicate le succitate informazioni. L'addetto cimiteriale può richiedere un apposito sopralluogo al tecnico comunale per rilevare il rispetto delle condizioni minime di usabilità della tomba privata. Qualora vi fossero i presupposti, su segnalazione del tecnico comunale, il Responsabile del settore U.T. può intimare gli aventi diritto, all'esecuzione degli opportuni interventi di manutenzione atti a rendere usabile la tomba.

La stessa tomba dovrà poi essere munita di apposito parere favorevole della U.S.L. competente.

Le ditte o le persone addette all'esecuzione di lavori nei cimiteri si assumono la responsabilità dell'operato dei propri incaricati.

Articolo 18

Mancata manutenzione

Ove il concessionario non provveda alla manutenzione di cui all'art. 19 o lasci trascorrere il termine che all'uopo l'ufficio Tecnico gli avrà assegnato, il Comune stesso potrà provvedere d'ufficio addebitando al concessionario stesso, o ai suoi aventi causa, le relative spese. Finché tali spese non siano rimborsate il concessionario non potrà fare ulteriore uso del sepolcro.

Qualora un sepolcro ed in genere qualunque manufatto per mancata manutenzione, o per una delle cause indicate nell'articolo precedente, possa costituire un pericolo per le cattive condizioni statiche, il Comune assegnerà al concessionario, o agli aventi causa, un termine per provvedere alla manutenzione, decorso il quale potrà senz'altro prendere i provvedimenti opportuni per rimuovere il pericolo, od anche procedere alla demolizione dell'opera, provvedendo alla conservazione dei resti mortali in loculo da destinarsi caso per caso. I costi del loculo in questione verranno addebitati al concessionario o agli aventi causa. Di ciò sarà redatto apposito verbale dal Responsabile dell'ufficio competente, che verrà sottoscritto in presenza di due testimoni.

Articolo 19

Manutenzione sepolcri costruiti dal Comune di Dolianova

E' a carico del Comune la manutenzione dei loculi e delle nicchie in serie costruiti dallo stesso Comune, mentre incombe al concessionario o ai suoi aventi causa l'obbligo della rinnovazione delle iscrizioni e la manutenzione dei fregi e ornati apposti sulla lapide di chiusura.

Qualora i concessionari o loro aventi causa non provvedano alle opere di manutenzione a cui sono tenuti, il Comune assegnerà loro un termine congruo per l'esecuzione, trascorso il quale eseguirà d'ufficio le opere che riterrà utili, rimuoverà e farà propri i fregi e i manufatti per i quali a suo

giudizio insindacabile non sia possibile o conveniente il restauro, ponendo le relative spese a carico degli utenti inadempienti.

Trascorso infruttuosamente il termine di due anni dalla data della ingiunzione per il rimborso delle spese di cui sopra, il Comune rientrerà in possesso della costruzione provvedendo, appena sia scaduto il periodo di concessione dalla data di decesso, alla rimozione dei resti e al loro deposito nell'ossario comune, ovvero al campo comune, per l'eventuale completamento del processo di mineralizzazione.

Articolo 20

Qualità dei materiali

Essi devono essere conformi a quanto disposto dal regolamento di Polizia mortuaria, D.R.P. n° 285 del 10.09.1990, e devono essere analiticamente indicati nelle relazioni e negli elaborati dei progetti da sottoporre all'approvazione dell'ufficio tecnico.

Articolo 21

Entrata ed uscita dei materiali

L'introduzione e l'uscita dei materiali di ogni genere occorrenti per le costruzioni può avere luogo soltanto nei giorni feriali, eccetto il sabato, dall'apertura del cimitero sino alle ore 12. **Fanno eccezione i casi in cui, per l'esecuzione dei lavori, sia stata rilasciata autorizzazione all'accesso in orario extra apertura, ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento¹⁵.**

Il transito dei veicoli per qualsiasi lavoro viene regolato dal personale addetto ai cimiteri ed è limitato a quei viali ove possono recare minimo danno o incomodo.

Articolo 22

Divieto di spegnere calce – Modalità di lavorazione dei materiali

Nel cimitero non si può spegnere calce per uso di costruzioni private, ma deve introdursi calce spenta, ne possono eseguirsi lavori di sgrossamento rudimentale dei materiali da costruzione (es. taglio di materiali da costruzione con utensili elettrici). Il marmo e le altre pietre nobili debbono essere messi in opera senza l'ulteriore lavorazione.

Articolo 23

Materiali di rifiuto

Le terre risultanti da scavi di fondazione, le macerie di demolizioni e i residui delle costruzioni, i materiali di rifiuto d'ogni specie, esclusi i rifiuti cimiteriali (come indicati dal D.lgs 05/02/1997 n° 22) per i quali sono previste apposite prescrizioni di legge, debbono essere trasportati fuori dal perimetro del Cimitero e smaltiti in discariche autorizzate.

Tale trasporto deve essere eseguito con sollecitudine di mano in mano che procede la demolizione, evitando di accumulare grossi quantitativi di materiali.

Qualora il Comune abbia interesse a far colmare qualche depressione del terreno, può predisporre apposito progetto per scaricare in esse i materiali di risulta, con facoltà di escludere quelli che, per la loro qualità non sono adatti allo scopo.

Qualora si tratti di materiali che l'ufficio competente ritenga opportuno siano asportati dal Cimitero, i materiali stessi saranno sottoposti a preventiva disinfezione a spese dei concessionari secondo le modalità che verranno di volta in volta prescritte dall'Ufficio Sanitario. In qualsiasi momento, qualora il responsabile del servizio lo ritenga opportuno, all'esecutore dei lavori potrà essere intimato lo sgombero dei materiali di risulta entro un termine assegnato.

Articolo 24

Sospensione lavori nel periodo di commemorazione dei defunti

¹⁵ Nuovo comma per precisare una norma inserita nella modifica del 2013

Dal giorno 26 ottobre fino al 5 novembre di ciascun anno saranno sospesi i lavori di costruzione nei cimiteri, con obbligo da parte degli interessati di rimozione di qualunque ostacolo, di eventuali impalcature, ed all'eventuale messa in sicurezza dei lavori in corso (delimitazione, segnalazione e protezione scavi, ecc). L'eventuale inadempimento comporterà l'applicazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dell'Impresa esecutrice e del concessionario dell'area, fino all'eventuale annullamento dell'atto autorizzativo rilasciato.

Articolo 25

Ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri

I lavori all'interno dei cimiteri possono essere eseguiti solo dalle ditte segnalate dal concessionario unitamente al periodo in cui si svolgeranno i lavori, la descrizione degli stessi e alle generalità delle persone che li dovranno svolgere. I lavori da eseguirsi nell'imminenza di una tumulazione dovranno essere tempestivamente comunicati al custode del cimitero il quale sottoporrà all'impresa o all'esecutore dei lavori la sottoscrizione di un modulo nel quale saranno indicate le succitate informazioni. Le ditte o le persone addette all'esecuzione di lavori nei cimiteri si assumono la responsabilità dell'operato dei propri incaricati.

Articolo 26

Comportamento degli addetti ai lavori

Le persone addette ai lavori nell'ambito dei cimiteri debbono mantenere un comportamento adeguato all'austerità del luogo. Evitare schiamazzi e in generale rumori ed altri comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.

Articolo 27

Responsabilità delle imprese e risarcimento danni

Quando da parte delle ditte non si sia provveduto a riparare i danni o le manomissioni causate durante i lavori, vi provvederà l'Ufficio Tecnico comunale, su segnalazione del personale addetto ai cimiteri, anche attraverso Imprese di manutenzione qualificate.

Il relativo importo verrà comunicato all'interessato che dovrà provvedere entro 10 giorni al rimborso. Trascorso detto termine l'Amministrazione provvederà alla sospensione dei lavori delle ditte.

Articolo 28

Orario di lavoro

I lavori nell'interno dei cimiteri possono essere eseguiti solo durante l'orario di apertura e durante i soli giorni feriali con esclusione del sabato.

L'ufficio Tecnico potrà, per giustificati motivi, consentire l'ingresso anche al di fuori degli orari di apertura – eccetto la domenica, i giorni festivi e nel periodo compreso tra il 25 ottobre e il 5 novembre – degli operai addetti ai lavori di costruzione, o manutenzione straordinaria di rilevante importanza, di tombe di famiglia, cappelle o edicole.

Articolo 29

Divieti

E' vietato :

- a) **ABROGATO**¹⁶;
- b) alle imprese che dovranno eseguire interventi di manutenzione, e **qualsiasi altro intervento o servizio autorizzato** nei cimiteri¹⁷, accedere con autoveicoli o motoveicoli personali. Né potranno detti veicoli circolare nei viali cimiteriali. Detti mezzi di trasporto dovranno essere parcheggiati gli spazi all'uopo predisposti dalla direzione cimiteriale. E' consentito

¹⁶ COMMA ABROGATO

¹⁷ Comma modificato: **da** "...di manutenzioni nei cimiteri, accedere con autoveicoli ..." **a** "...di manutenzione, e qualsiasi altro intervento o servizio autorizzato nei cimiteri, accedere con autoveicoli..."

- l'ingresso ai cimiteri ai soli automezzi adibiti a trasporto di materiali. Detti veicoli debbono procedere a passo d'uomo e rispettare l'itinerario stabilito;
- c) mettere a dimora alberi, piante di alto fusto, palme ect., sui manufatti sepolcrali ed intorno ad essi;
 - d) mettere a dimora piante rampicanti nelle aiuole delle serie di loculi, come pure impiantarvi recinzioni di qualsiasi materiale. Le piante rampicanti e le recinzioni predette saranno rimosse senza preavviso alcuno a cura dell'ufficio Tecnico e senza diritto a rimborso e indennizzo alcuno;
 - e) l'ingresso ai cimiteri ai ragazzi, **fino ai 12 anni di età**¹⁸, non accompagnati da adulti, nonché alle persone vestite in modo indecoroso o il cui contegno non si addice all'austerità del luogo;
 - f) introdurre cani o altri animali;
 - g) introdurre recinzioni rete metallica o plastica e piastrelle di qualsiasi genere;
 - h) fotografare, **registrare o filmare**¹⁹ i cortei funebri e le operazioni che si svolgono all'interno dei cimiteri.

Articolo 30

Autorizzazioni particolari

Nei giorni di scarsa affluenza di pubblico e negli orari più idonei, l'ufficio Tecnico può autorizzare – esclusivamente nel cimitero comunale Sant'Elena – le persone impossibilitate a camminare per motivi di salute e di età avanzata ad utilizzare autovetture per la visita alle tombe.

Articolo 31

Deposito chiavi dei sepolcri privati

I concessionari di cappelle, edicole sono tenuti a depositare una copia delle chiavi dei cancelli e delle porte d'ingresso presso l'ufficio del personale addetto al cimitero.

Articolo 32

Registro reclami

Negli uffici della direzione sarà tenuto un registro a disposizione del pubblico, perché siano annotati eventuali reclami.

Articolo 33

Epigrafi

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi, se eccedenti detto contenuto deve essere espressamente approvata dall'ufficio Tecnico comunale, come pure le successive modifiche.

Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia.

Nel caso che il Comune si doti di loculi di serie completi della relativa lastra, le epigrafi devono essere apposte in detta lastra fornita dal Comune.

Non è consentita la sostituzione della lastra con altri materiali non lapidei.

Articolo 34

Tumulazioni provvisorie

A richiesta dei familiari, che intendono dare al defunto sepoltura in tomba di tipo non disponibile o intendano traslare la salma in altro cimitero, sarà provveduto alla tumulazione in loculo concesso in via provvisoria per un periodo non eccedente i 6 mesi prorogabile una sola volta.

Trascorsi 6 mesi senza che il concessionario abbia disposto il trasferimento, o abbia richiesto la proroga, si provvederà d'ufficio all'assegnazione definitiva di un loculo, con l'intimazione al

¹⁸ Precisazione sull'età dei ragazzi, che mancava

¹⁹ Ulteriore divieto di "registrazione"

concessionario al pagamento della somma dovuta per il periodo minimo di concessione previsto dal presente regolamento (**50 anni**²⁰). Identico provvedimento verrà adottato in caso di scadenza infruttuosa del termine eventualmente prorogato (12 mesi). La tumulazione provvisoria sarà concessa previo pagamento del corrispettivo di cui **alle relative tariffe**²¹.

Articolo 35

Traslazione di salme

Le richieste di traslazione di salme saranno accolte in rispetto alle norme che seguono:

- 1) E' consentita la traslazione di salme solo per trasferimento a tomba privata, ad altro cimitero o per avvicinamento a parente deceduto, entro il 2° grado.
- 2) Le domande dovranno pervenire in carta legale, indirizzate al **Comune di Dolianova**²² indicando le generalità precise del defunto e la data del decesso.
- 3) La somma versata dal concessionario quale corrispettivo per la concessione del loculo (sia provvisorio che definitivo) all'atto della 1° tumulazione, verrà trattenuta a titolo di rimborso delle spese sostenute per:
 - a) operazioni di tumulazione all'atto della 1° sepoltura;
 - b) operazioni di traslazione;
 - c) operazioni di risanamento del loculo lasciato libero;
 - d) acquisto di presidi e materiali vari relativi alle operazioni suddette.

Non si eseguono traslazioni dal 1° maggio al 30 settembre come dall'art. 84 del regolamento di Polizia Mortuaria, D.R.P. n° 285 del 10.09.1990

Articolo 36

Cremazione e deposito ceneri

La cremazione di ciascuna salma deve essere eseguita ed autorizzata in ottemperanza dell'articolo 79 del D.P.R. 285 del 1990. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria sigillata, realizzata in materiale resistente agli urti, sulla quale dovrà essere apposta una targhetta con le generalità della salma cremata (nome, cognome, data di nascita e decesso).

Le urne contenenti le ceneri dei defunti possono essere depositate in apposite nicchie cinerarie, ovvero in loculo cimiteriale libero, previo pagamento della relativa tariffa. **Ai sensi della Legge 130 del 2001, e della Legge Regionale della R.A.S. n° 4 del 22/02/2012, è consentita la dispersione delle ceneri nei luoghi e secondo le modalità previste dall'articolo 4 della già citata L.R. 4/2012.**²³

Qualora non vi fosse alcuna disposizione testamentaria, nè alcuna richiesta da parte dei parenti del defunto cremato, si darà luogo alla dispersione delle ceneri in cinerario comune.

I parenti del defunto cremato, cosiddetti aventi diritto, possono richiedere la deposizione delle ceneri all'interno del loculo di un parente tumulato, fino al 2° grado di parentela (rispetto al defunto cremato). Tale autorizzazione può essere rilasciata dall'ufficio competente, previo parere favorevole della U.S.L. competente, nonchè apposita liberatoria del richiedente. Per quanto non indicato precedentemente trova applicazione l'art. 80 del D.P.R. 285 del 1990.

Tutte le spese di cremazione, trasporto della salma, e ogni altro onere relativo, restano a totale carico dei parenti del defunto.

Articolo 37

Affidamento personale delle ceneri

a) Condizioni

²⁰ Durata modificata, da 30 a 50 anni, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento

²¹ Termine modificato: da "di cui all'allegata tabella" a "di cui alle relative tariffe"

²² Modificato: **da** "indirizzate al Responsabile U.T." **a** "indirizzate al Comune di Dolianova"

²³ Adeguamento normativo in funzione della L.R. 4/2012 (la Legge 130 del 2001 non trovava applicazione fino all'emanazione di apposita Legge Regionale)

L'autorizzazione all'affidamento personale delle ceneri può essere rilasciato solo a privati residenti nel Comune di Dolianova, indipendentemente dal luogo di decesso del defunto o di collocazione delle ceneri.

b) Modalità di presentazione della domanda

La domanda per l'affidamento delle ceneri, indirizzata al Sindaco del Comune di Dolianova, dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio di Stato Civile ed unitamente agli allegati in esso previsti.

La richiesta di affidamento dell'urna, deve essere presentata dalla persona avente titolo ad ottenere l'autorizzazione. All'istanza devono essere allegati tutti i documenti e atti comprovanti la volontà del defunto.

La domanda ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo. Se l'autorizzazione è rilasciata in più originali, l'imposta di bollo è assolta su ognuno di essi.

In caso di richiesta di affidamento di ceneri già tumulate, all'istanza deve essere allegata copia della ricevuta della domanda di estumulazione rilasciata dal Servizio Cimiteriale del Comune.

In caso di richiesta di affidamento di ceneri di persona deceduta in altro Comune, all'istanza devono essere allegati l'estratto dell'atto di morte e copia del verbale di cremazione.

c) Forma della volontà espressa in vita dal defunto

La volontà del defunto di affidare le proprie ceneri a specifica persona deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

- disposizione testamentaria;
- dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 del Codice Civile);
- dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali (funzione esercitata da un ampio spettro di persone, per esempio: notaio, segretario comunale, ecc.)
- dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: tale forma di manifestazione di volontà viene provata mediante dichiarazione resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado (figli e genitori) di fronte a pubblico ufficiale. La firma dei congiunti va autenticata ai sensi degli art. 21 e 38 del DPR. 445/2000.

L'individuazione dell'affidatario unico presuppone in tal caso l'accordo di tutti gli aventi titolo.

d) Caratteristiche delle urne cinerarie e dei luoghi di conservazione

Le urne cinerarie destinate alla conservazione presso privati devono avere le seguenti caratteristiche:

- l'urna dovrà essere esclusivamente di metallo. E' ammesso materiale diverso a condizione che l'urna sia almeno provvista di una anima di metallo a contatto con le ceneri;
- Nessuna limitazione relativa alla forma ma l'ingombro massimo dell'urna non potrà essere superiore alle dimensioni di un parallelepipedo di cm 23x23x30;
- L'urna dovrà essere debitamente sigillata con apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto.

Il luogo di conservazione dell'urna cineraria deve essere espressamente indicato nell'istanza di affidamento. L'urna dovrà essere custodita in un luogo sicuro da ogni forma di profanazione, nonché in un ambiente asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore. Il luogo di conservazione deve inoltre essere adeguato alla "*pietas*" ed al decoro nei confronti dei defunti.

e) Prescrizioni generali per l'affidamento

L'affidatario all'atto della presentazione dell'istanza deve rendere le seguenti dichiarazioni:

- Dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
- Dichiarazione del luogo esatto in cui saranno conservate le ceneri, con esplicito impegno a rispettare le caratteristiche delle urne e le prescrizioni sopra indicate circa i luoghi di conservazione;
- Dichiarazione di assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

Dichiarazione di conoscenza:

- dell'obbligo di mantenere, salvo apposita autorizzazione, l'urna sigillata nonché l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
- delle norme circa i reati possibili relativi alla dispersione non autorizzate delle ceneri e delle altre norme del codice civile e penale in materia;
- dell'obbligo di informare l'Ufficio di Stato Civile della variazione del luogo di custodia dell'urna cineraria entro il termine massimo di 30 giorni;
- della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, con assunzione dei relativi oneri, nel caso in cui lo stesso affidatario non intenda più conservare l'urna;
- del divieto all'affidamento - anche temporaneo - dell'urna cineraria ad altre persone se non interviene specifica autorizzazione dell'autorità comunale che ha emesso il provvedimento e, in sua esecuzione, specifico processo verbale a persona legittimata a custodire e a conservare l'urna;

f) Procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento di urna cineraria

L'istanza per l'affidamento di un'urna cineraria deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Dolianova, utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio di Stato Civile. L'ufficio di Stato Civile, dopo aver verificato la legittimità, completezza e correttezza dell'istanza rilascia l'autorizzazione all'affidamento, sottoscritta dal Dirigente dei Servizi Demografici o da altro Funzionario delegato dal Sindaco, nella quale devono essere riportati:

- Le generalità del defunto;
- Le generalità dell'affidatario, la sua residenza nonché l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria;
- Il richiamo all'impegno assunto nella istanza dal richiedente al rispetto e alla piena osservanza di tutte (nessuna esclusa) le prescrizioni previste nel presente regolamento;
- I destinatari del provvedimento e cioè: l'affidatario, il gestore dell'impianto di cremazione, il responsabile di custodia del cimitero di Dolianova che ha in custodia l'urna, il Comune di decesso nel caso in cui questo sia diverso da Dolianova.

L'affidatario, divenuto in possesso dell'autorizzazione, si recherà presso l'impianto di cremazione ovvero presso il Cimitero dove è conservata l'urna, dove i rispettivi Responsabili redigono apposito verbale di consegna dell'urna cineraria, sottoscritto dallo stesso Responsabile e dall'affidatario, trasmettendone quindi copia all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Dolianova.

L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del Comune di Dolianova. Pertanto, ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri in un luogo appartenente al territorio di un altro Comune, sarà necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune.

g) Registrazione in apposito Registro

L'ufficio di Stato Civile del Comune di Dolianova predispone un apposito Registro per le autorizzazioni all'affidamento personale delle ceneri in cui sono indicati:

- numero progressivo dell'autorizzazione;
- generalità del defunto nonché dati relativi al decesso;
- delle generalità dell'affidatario, compresa sia la residenza legale che, se diverso, l'indirizzo del luogo ove l'urna cineraria verrà conservata;
- previsione di appositi spazi destinati alla registrazione di eventuali variazioni.

h) Procedura per eventuale riconsegna di urna cineraria già affidata

Cessando le condizioni per l'affidamento, sia per decesso dell'affidatario, sia per ripensamento da parte dello stesso, l'urna dovrà essere riconsegnata a cura, onere e diligenza, nel primo caso dai suoi aventi causa, nel secondo caso dallo stesso affidatario, all'autorità comunale che provvederà a:

- Tumulare l'urna in un cimitero del Comune di Dolianova sempre che colui che restituisce disponga in tal senso, con assunzione delle spese relative;
- Collocare le ceneri nel cinerario comune del cimitero a ciò riservato, in caso di mancata assunzione di tali oneri.

La violazione anche di una sola prescrizione contenuta in leggi, regolamenti nonché nel provvedimento di affidamento - salvo che la fattispecie configuri reato di cui all'art. 411 del codice penale - può dar luogo alla decadenza dallo stesso affidamento con conseguente ritiro dell'urna e applicazione di sanzione ai sensi della vigente normativa.

In caso di rinvenimento di urna cineraria senza che possa essere individuato uno specifico affidatario, il servizio cimiteriale provvederà a collocarla nell'apposito cinerario comune del Cimitero di Dolianova a ciò riservato.

i) Controlli

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria.

Nel caso in cui si opponga al controllo da parte degli incaricati del Comune presso il domicilio dichiarato, l'affidatario è obbligato a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alle modalità di conservazione delle ceneri.

Qualora si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale, l'Amministrazione Comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero riservato al deposito delle ceneri.

j) Dispersione delle ceneri²⁴

Ai sensi della Legge 130 del 2001, e della Legge Regionale della R.A.S. n° 4 del 22/02/2012, è consentita la dispersione delle ceneri nei luoghi e secondo le modalità previste dall'articolo 4 della già citata L.R. 4/2012.

Articolo 38

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati tali dalla normativa vigente, nonché quelli di seguito elencati:

- a) **ABROGATO²⁵**;
- b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- c) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- d) la fornitura del feretro, nonché del loculo, per le salme di persone i cui familiari dimostrino lo stato di indigenza.

Sono servizi a pagamento tutti quelli indicati nell'apposito tariffario **vigente dei servizi cimiteriali.**²⁶

Articolo 39

Disposizioni finali e transitorie

²⁴ COMMA AGGIUNTIVO: Adeguamento normativo in funzione della L.R. 4/2012 (la Legge 130 del 2001 non trovava applicazione fino all'emanazione di apposita Legge Regionale)

²⁵ Comma abrogato: verrà istituita apposita tariffa per le tumulazioni;

²⁶ Modificato: **da** "in vigore, aggiornato con Deliberazione di G.M. n° 38 del 5/04/2006" **a** "vigente dei servizi cimiteriali"

Per tutti gli interventi e autorizzazioni di vario genere già autorizzate precedentemente alla data di modifica del presente Regolamento, ovvero con istanza regolarmente depositata presso il Comune di Dolianova entro il 31 maggio 2016, si applicano le disposizioni previste con il precedente Regolamento cimiteriale.²⁷

Per quanto non stabilito dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

²⁷ Modifica: variazione sostanziale del primo comma dell'articolo 39